Martedì 20 ottobre 2009

Riduzione delle aliquote d'accisa a Madera e nelle Azzorre *

P7_TA(2009)0033

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(2010/C 265 E/12)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0259),

— visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0104/2009),

— visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0039/2009),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) ***I

P7_TA(2009)0034

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

(2010/C 265 E/13)

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0129),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0102/2009),

— visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ([1]),

([1]) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 20 ottobre 2009

— visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A7-0024/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Apparecchi a gas (versione codificata) ***I

P7_TA(2009)0035

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

(2010/C 265 E/14)

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0633),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0393/2007),

— visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi [1],

— visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A7-0025/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.